

CONDIZIONI GENERALI HITACHI ENERGY PER L'ACQUISTO DI SERVIZI IT (2023-1 ITALIA)

1. DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONE

Si applicano le seguenti definizioni e regole di interpretazione:

1.1 Definizioni

Affiliata: qualsiasi entità che direttamente o indirettamente controlla, è controllata da o è sottoposta a comune controllo con una parte;

Allegato: un allegato all'Ordine, che stabilisce la Specifica o altri termini concordati tra le Parti;

Brevetti: (a) brevetti e modelli di utilità rilasciati, domande di brevetto e modelli di utilità e futuri brevetti e modelli di utilità rilasciati da tali domande di brevetto e modelli di utilità; (b) futuri brevetti e modelli di utilità rilasciati da una domanda di brevetto e modello di utilità depositata in qualsiasi paese del mondo che rivendica la priorità da un brevetto e modello di utilità o domanda di brevetto e modello di utilità di (a); e (c) riemissioni, conferme, rinnovi, estensioni, controparti, divisioni, continuazioni, continuazioni in parte, certificati di protezione supplementare su qualsiasi brevetto e modello di utilità o domanda di brevetto e modello di utilità di (a) o (b);

Cliente: Hitachi Energy Italy S.p.A, la Parte che ordina i Servizi dal Fornitore;

Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali per l'Acquisto di Servizi IT di Hitachi Energy (2023-1 Italia) che potranno essere aggiornate di volta in volta dal Cliente e come pubblicate di volta in volta sul sito web del Cliente. Una Scheda specifica dovrà, se applicabile, fare parte delle presenti CG e, in caso di conflitto, avrà la precedenza;

Contratto: un accordo scritto e/o l'Ordine per l'acquisto di Servizi da parte del Cliente dal Fornitore che deve incorporare le presenti CG, i termini delle Schede Specifiche applicabili e qualsiasi altro documento inviato dal Cliente per farne parte, come ad esempio qualsiasi specifica (che includerà qualsiasi specifica del Fornitore in cui il Cliente accetta di utilizzare o effettua un Ordine basandosi su tali specifiche);

Controllo: nei confronti di qualsiasi persona, il potere (diretto o indiretto) di dirigere o determinare la direzione dei suoi affari, sia mediante il possesso di azioni, il diritto di voto, l'esercizio di poteri contrattuali o altro, e il verbo "controllare" deve essere interpretato di conseguenza;

Credito di servizio: un importo pagabile dal Fornitore al Cliente a titolo di credito di servizio in conformità con l'articolo 7.4 e all'Ordine;

Dati Personali: le informazioni di un individuo identificato o identificabile o qualsiasi altro dato che è soggetto alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati;

Diritti di proprietà intellettuale e DPI: (a) brevetti, diritti d'autore, diritti di database e diritti su marchi, nomi commerciali, design, know-how e divulgazioni di invenzioni (registrate o meno); (b) domande di registrazione, riemissioni, conferme, rinnovi, estensioni, divisioni o prosecuzioni per uno qualsiasi di questi diritti; e (c) tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale e forme equivalenti di protezione o simili esistenti in qualsiasi parte del mondo;

Documento: include, oltre a qualsiasi documento scritto, qualsiasi disegno, mappa, piano, diagramma, disegno, immagine o altra immagine, nastro, disco o altro dispositivo o registrazione che contenga informazioni in qualsiasi forma;

Fallimento del Livello di Servizio: ha il significato indicato nell'articolo 7.2;

Fornitore: la parte dell'Ordine indicata come Fornitore;

Fornitore di terze parti: qualsiasi appaltatore, agente o terza parte che fornisce hardware, software o servizi a qualsiasi membro del Gruppo del Cliente;

Gruppo del Cliente: (i) il Cliente; (ii) le Affiliate del Cliente; e (iii) qualsiasi altra entità giuridica del Cliente elencata nell'Ordine;

Hardware: ha il significato attribuito nella Specifica Scheda applicabile;

Incidente Informatico: ogni incidente che ha un impatto sul Cliente e/o sui Materiali del Cliente e consiste in/riguarda (a) un accesso a, acquisizione di, divulgazione di, uso di, danno a, perdita di, distruzione di informazioni non autorizzata (sia essa effettuata in maniera non autorizzata, accidentalmente o per uno scopo non autorizzato); o (b) nella compromissione del sistema di sicurezza informatica del Fornitore; (c) il sistema di sicurezza del Fornitore o del Rivenditore; (d) la ricezione di qualsiasi reclamo, comunicazione o notifica riguardante (i) l'utilizzo di informazioni da parte del Fornitore o (ii) l'ottemperanza da parte del Fornitore ai sistemi e ai principi in materia di protezione dei dati;

IVA: qualsiasi imposta sul valore aggiunto o equivalente imposta sulle vendite imposta dalla legge

Know-how: tutte le informazioni tecniche, scientifiche e di altro tipo, invenzioni, scoperte, segreti commerciali, conoscenze, tecnologie, mezzi, metodi, processi, pratiche, formule, istruzioni, abilità, tecniche, procedure, idee espresse, assistenza tecnica, progetti, disegni, procedure di assemblaggio, programmi per computer, apparati, specifiche, dati, risultati, dati e informazioni sulla sicurezza, sulla produzione e sul controllo della qualità (inclusi progetti e protocolli di processo), dossier di registrazione e analisi e metodologia, in ogni caso, esclusivamente nella misura in cui siano riservati e proprietari e in forma scritta, elettronica o in qualsiasi altra forma attualmente conosciuta o sviluppata in futuro;

Livelli di servizio: i livelli di servizio, se presenti, applicabili ai Servizi, come indicato nell'Ordine;

Materiali del Cliente: tutti i dati, testi, disegni, diagrammi, immagini, Documenti o altre informazioni che: a) vengono ricevute, consultate o acquisite dal Fornitore da o per conto di qualsiasi membro del Gruppo del Cliente nel corso dell'esecuzione dei Servizi o comunque in relazione al Contratto; o b) il Fornitore è tenuto a generare, elaborare, archiviare o trasmettere ai sensi del Contratto e comprende tutti i Dati Personali di cui un membro del Gruppo del Cliente è il titolare del trattamento;

Materiali Preesistenti: tutti i Documenti, le informazioni e i materiali forniti dal Fornitore relativi ai Servizi che esistevano prima dell'inizio del Contratto o che sono stati creati al di fuori dell'ambito del Contratto, compresi i materiali preesistenti specificati in un Ordine;

Modifica: ha il significato dato nella Specifica Scheda sulla Licenza Software e nella Specifica Scheda del Cloud;

Ordine: il documento formale per l'ordine di acquisto per i Servizi, inclusi Servizi Cloud, Software e/o Hardware, a seconda dei casi, emesso al Fornitore dal Cliente stipulato tra le Parti in conformità all'articolo 3, incluso qualsiasi documento formale dell'ordine di acquisto emesso elettronicamente;

Parte: Cliente o Fornitore, collettivamente le Parti;

Prodotto lavorativo: indica tutti i materiali, i prodotti e le consegne risultanti dai Servizi forniti o sviluppati dal Fornitore o dal Team del Fornitore ai sensi del Contratto, o altrimenti forniti o resi disponibili dal Fornitore o dal Team del Fornitore ai sensi del Contratto, in qualsiasi forma o supporto (compresi i programmi per computer, dati, schemi, documenti, rapporti, capitoli (comprese eventuali bozze));

Reclamo: ha il significato dato nell'articolo 11.3;

Scheda Specifica: una scheda allegata alle presenti CG contenente specifiche previsioni che si applica solo a determinati

servizi e/o prodotti software e hardware forniti dal Fornitore, come identificato in un Ordine e/o nella Scheda Specifica stessa; Servizi: i servizi forniti dal Fornitore nell'ambito del Contratto e/o come definiti in un Ordine;

Software: i programmi per computer elencati nell'Ordine o altrimenti consegnati o resi disponibili al Gruppo del Cliente, e tutta la documentazione per l'utente relativa a tali programmi e qualsiasi Modifica fornita al Cliente durante la durata del Contratto;

Software Cloud: ha il significato attribuito nella Scheda Specifica applicabile;

Software maligno: qualsiasi programma software o codice destinato a distruggere, interferire, corrompere o causare effetti indesiderati su hardware, file di programma, dati o altre informazioni, codice eseguibile o macro del software applicativo, indipendentemente dal fatto che il suo funzionamento sia immediato o ritardato, e se il software maligno è introdotto intenzionalmente, per negligenza o senza la conoscenza della sua esistenza e comprende programmi informatici comunemente indicati come virus, worm, Trojan horse, bombe a tempo o logiche, backdoor e codici o routine disabilitanti.

Specifica: la specifica del Prodotto o dei Servizi del Lavoro come stabilito nell'Ordine;

Spese: indica le spese dovute dal Cliente per i Servizi, come stabilito nell'articolo 9 e in un Ordine;

Team del Fornitore: indica tutti i dipendenti, consulenti, agenti e subappaltatori che il Fornitore impegna in relazione ai Servizi.

1.2 Interpretazione

1.2.1 Facendo riferimento ad uno statuto o ad una disposizione di legge si intende fare riferimento ad esso come emendato o rimesso in vigore. Facendo riferimento a uno statuto o a una disposizione di legge si intende fare riferimento a qualsiasi atto legislativo subordinato fatto in base a quello statuto o a quella disposizione di legge, come modificata o rimessa in vigore.

1.2.2 Qualsiasi frase introdotta dai termini "include", "includere", "includendo", "in particolare" o qualsiasi parola o espressione simile deve essere interpretata come illustrativa e di conseguenza non deve limitare il senso delle parole che precedono tali termini.

1.2.3 In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e qualsiasi altro documento incorporato nel Contratto, l'ordine di prevalenza sarà il seguente: a) qualsiasi previsione dell'Ordine che specificamente ed esplicitamente modifichi gli articoli delle Condizioni Generali o di una Scheda Specifica applicabile; b) qualsiasi Scheda Specifica applicabile; e c) le presenti Condizioni Generali.

1.2.4 Tutti i titoli sono stati inseriti solo per comodità di riferimento e non influiranno sulla costruzione o sull'interpretazione di queste Condizioni Generali.

1.2.5 Con i riferimenti agli articoli si intendono i riferimenti agli articoli delle Condizioni Generali.

1.2.6 A meno che il contesto non indichi diversamente, le parole usate al singolare includono il plurale e viceversa.

2. DURATA

2.1 Il Fornitore dovrà fornire i Servizi a partire dalla data specificata nel relativo Ordine.

2.2 Il Contratto continuerà per il periodo specificato nel relativo Ordine, a meno che non venga risolto ai sensi dell'articolo 16.

3. PROCESSO D'ORDINE

3.1 L'Ordine farà riferimento e incorporerà le presenti Condizioni Generali e sarà considerato accettato al verificarsi della prima tra le seguenti:

3.1.1 L'emissione dell'accettazione scritta dell'Ordine tra il Fornitore e il Cliente (anche attraverso firma elettronica o accettazione dell'Ordine); o

3.1.2 qualsiasi atto del Fornitore coerente con l'adempimento dell'Ordine emesso dal Cliente, nel quale momento e alla data il Contratto entrerà in vigore.

3.2 Le presenti Condizioni Generali si applicano al Contratto ad esclusione di qualsiasi altro termine che il Fornitore cerca di imporre o incorporare (compresi i termini o le condizioni stabiliti nell'Allegato) o che sono impliciti nel commercio, nella consuetudine, nella prassi o nell'andamento delle trattative.

4. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE (GENERALE)

4.1 Il Fornitore dovrà fornire i Servizi e consegnerà il Prodotto lavorativo al Cliente, in conformità con le presenti CG, alla Scheda specifica applicabile, all'Ordine applicabile e alle leggi e regolamenti applicabili, e assegnerà ai Servizi risorse sufficienti per consentirgli di rispettare a questo obbligo.

4.2 Il Fornitore dovrà fornire i Servizi e consegnare il Prodotto lavorativo in modo tempestivo e rispettare tutte le date di esecuzione specificate in un Ordine.

4.3 Il Fornitore deve:

4.3.1 collaborare con il Gruppo del Cliente in tutte le questioni relative ai Servizi; e assicurarsi che il Team del Fornitore utilizzi una ragionevole competenza e cura nell'esecuzione dei Servizi.

4.4 Il Fornitore deve:

4.4.1 rispettare e assicurarsi che il Team del Fornitore rispetti tutte le norme e i regolamenti in materia di salute e sicurezza e qualsiasi altro ragionevole requisito di sicurezza applicabile in qualsiasi sede e sistema del Gruppo del Cliente che gli sia stato comunicato. Nel caso in cui il Team del Fornitore non accetti o rispetti tali norme, regolamenti o requisiti, il Cliente si riserva il diritto di non dare al Team del Fornitore l'accesso alle sedi del Gruppo del Cliente, che sarà concesso solo nella misura necessaria per l'esecuzione dei Servizi;

4.4.2 informare il Cliente non appena venga a conoscenza di qualsiasi rischio o problema per la salute e la sicurezza che sorga in relazione ai Servizi o di qualsiasi altro problema o circostanza che possa ragionevolmente mettere a repentaglio la puntuale fornitura dei Servizi e/o del Prodotto lavorativo; e

4.4.3 prima della data in cui i Servizi devono iniziare, deve ottenere e mantenere in ogni momento, durante tutta la durata del Contratto, tutte le licenze e i consensi necessari e rispettare tutta le relative leggi applicabili in relazione ai Servizi, al Prodotto lavorativo e all'esecuzione dei suoi obblighi previsti dal Contratto.

4.5 Il Fornitore dovrà attenersi a qualsiasi responsabilità e/o obbligo aggiuntivi come stabilito nella Scheda Specifica applicabile e nell'Ordine.

5. ACCETTAZIONE DEL PRODOTTO LAVORATIVO

5.1 Ad eccezione dei casi in cui l'Ordine stabilisce una procedura di accettazione in relazione a particolari prodotti (incluso il Software) e Servizi e in accordo all'articolo 6, il Cliente dovrà entro un periodo di quattordici (14) giorni dalla consegna di un Prodotto lavorativo da parte del Fornitore, ispezionare la consegna per verificarne la completezza e i danni visibili e notificare il Fornitore qualora il Prodotto lavorativo non fosse conforme alla Specifica.

5.2 Entro sette (7) giorni dal ricevimento dell'avviso ai sensi dell'articolo 5.1, il Fornitore (a spese del Fornitore) dovrà riparare o sostituire il relativo Prodotto lavorativo. L'articolo 5.1 si applica a qualsiasi Prodotto Lavorativo riparato o sostituito. Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto o rimedio che il Cliente possa avere, se il Fornitore non riesce o non è in grado di riparare o sostituire il Prodotto lavorativo in questione, il Fornitore dovrà, dopo la scadenza di un ulteriore ragionevole periodo di risanamento (come ragionevolmente determinato dal Cliente), rimborsare tutte le somme pagate dal Cliente in relazione a tale Prodotto lavorativo e il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto.

6. GARANZIE (GENERALE)

6.1 Il Fornitore garantisce a ciascun membro del Gruppo del Cliente che:

6.1.1 Il Fornitore eseguirà i Servizi con ragionevole cura e competenza e in conformità con le migliori pratiche e standard commerciali del settore per servizi simili;

6.1.2 i Servizi e i Prodotti del Lavoro saranno conformi a tutte le descrizioni e le Specifiche stabilite nell'Ordine;

6.1.3 i Servizi e i Prodotti lavorati saranno forniti in conformità con tutta la legislazione applicabile e il Fornitore informerà il Cliente non appena verrà a conoscenza di eventuali modifiche a tale legislazione, laddove questa influisca sulla capacità del Fornitore di eseguire i Servizi; e

6.1.4 Il Fornitore non inserirà o includerà, né permetterà o farà in modo che alcuna persona o software inserisca o includa alcun Software Maligno nel Software nel suo complesso o in qualsiasi Modifica individuale.

6.2 Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto o rimedio che il Cliente possa avere, nel caso in cui il Fornitore commetta una violazione di una garanzia di cui all'articolo 6.1 dovrà, entro un ragionevole termine indicato dal Cliente, dopo aver ricevuto la notifica dal Cliente, eseguire nuovamente il Servizio carente o correggere qualsiasi difetto o carenza nel Prodotto lavorativo (a seconda dei casi). Se il Fornitore non riesce o non è in grado di farlo, il Cliente avrà il diritto di terminare il Servizio in questione e, laddove tale carenza del Servizio determini un grave inadempimento ai sensi del Contratto nel suo insieme, potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento e richiedere il risarcimento dei danni in conformità con l'articolo 15.

6.3 Le disposizioni del presente articolo 6 sopravvivranno a qualsiasi prestazione, accettazione o pagamento ai sensi del Contratto e si estenderanno a qualsiasi servizio sostitutivo o riparativo fornito dal Fornitore.

7. LIVELLO DI SERVIZIO

7.1 Il Fornitore deve eseguire i Servizi in modo da soddisfare o superare i Livelli di servizio, se presenti.

7.2 Se il Fornitore non fornisce uno qualsiasi dei Servizi in conformità con i Livelli di servizio ("Mancato raggiungimento del Livello di Servizio"), deve informare tempestivamente il Cliente per iscritto.

7.3 Non appena possibile dopo la notifica ai sensi dell'articolo 7.2 (e, in ogni caso, entro il termine specificato nell'Ordine), il Fornitore deve:

7.3.1 eseguire un'analisi delle cause principali con il fine di identificare la causa del Mancato raggiungimento del Livello di Servizio;

7.3.2 allocare le opportune risorse per rimediare al Mancato raggiungimento del Livello di Servizio e alle sue conseguenze; e

7.3.3 fornire al Cliente una relazione scritta che specifichi la causa e la procedura per correggere il Mancato raggiungimento del Livello di Servizio e le sue conseguenze.

7.4 Se, in qualsiasi mese occorra, si verifica un Mancato raggiungimento del Livello di Servizio e l'Ordine prevede che i Crediti di Servizio maturino in relazione a tale guasto, il Fornitore dovrà detrarre tali Crediti di Servizio dalla sua fattura successiva (o, qualora non siano dovute ulteriori fatture, il Fornitore dovrà pagare un importo pari all'importo di tali Crediti di Servizio entro trenta (30) giorni dal ricevimento di una richiesta scritta di pagamento da parte del Cliente). Le Parti convengono che il pagamento dei Crediti di Servizio non pregiudica qualsiasi altro rimedio a disposizione del Cliente, sia ai sensi del Contratto che in altro modo. Tre (3) Mancati raggiungimento del Livello di Servizio consecutivi o tre (3) Mancati raggiungimento del Livello di Servizio in un periodo di sei (6) mesi sono considerati un grave inadempimento.

8. OBBLIGHI DEL CLIENTE

8.1 Il Cliente dovrà:

8.1.1 collaborare con il Fornitore in tutte le questioni relative ai Servizi;

8.1.2 fornire l'accesso ai locali e ai dati del Cliente, agli uffici e ad altre strutture che possono essere ragionevolmente richiesti dal Fornitore e concordati con il Cliente per iscritto in anticipo, allo scopo di fornire i Servizi;

8.1.3 fornire il Materiale del Cliente, al fine di eseguire i Servizi, come stabilito nell'Ordine, o altrimenti entro un periodo di tempo ragionevole dopo la tempestiva richiesta del Fornitore;

8.1.4 informare il Fornitore di tutte le norme e regolamenti in materia di salute e sicurezza e qualsiasi altro ragionevole requisito di sicurezza che si applica a qualsiasi sede del Cliente; e

8.1.5 adempiere ad ogni aggiuntiva responsabilità come indicato nel relativo Ordine.

8.2 Se il Fornitore ritiene che l'inadempimento dei propri obblighi da parte del Cliente abbia un effetto negativo sulla capacità del Fornitore di adempiere ai propri obblighi in conformità con il Contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente notificarlo al Cliente. Qualsiasi avviso di questo tipo deve includere almeno una descrizione dettagliata dell'inadempimento del Cliente e una descrizione degli effetti sui Servizi e/o sul Prodotto lavorativo, in particolare l'entità del potenziale ritardo e una stima dei costi aggiuntivi, se presenti. Il Fornitore dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per adempiere ai propri obblighi per tempo, nonostante il mancato adempimento da parte del Cliente e assistere il Cliente a rimediare al proprio inadempimento.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

9.1 In considerazione della fornitura dei Servizi, il Cliente dovrà pagare al Fornitore le Spese in accordo al presente articolo 9 e come stabilito nell'Ordine. Le Spese si intendono comprensive di tutte le imposte e tasse (diverse dall'IVA o equivalente).

9.2 Il Fornitore fatturerà al Cliente le Spese in accordo al relativo Ordine. Le fatture devono essere conformi alle leggi applicabili, ai principi contabili generalmente accettati e ai requisiti specifici del Cliente (come di volta in volta notificati al Fornitore) e contenere le seguenti informazioni minime: Nome del fornitore, indirizzo e persona di riferimento, compresi i dettagli di contatto; data della fattura; numero della fattura; numero dell'Ordine e numero del Fornitore; indirizzo del Cliente; quantità; specifica dei Servizi; spese (importo totale fatturato); moneta; importo delle tasse o dell'IVA; codice fiscale o partita IVA; termini di pagamento come concordato, il codice univoco di fatturazione. Per specifici requisiti in materia di fatturazione applicabili ai singoli Paesi, si rinvia al seguente link: <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying/supplier-invoicing>.

9.3 Le fatture devono essere inviate all'indirizzo di fatturazione del Cliente specificato nel Contratto.

9.4 Il Cliente rimborserà le spese solo al costo e nella misura concordata per iscritto.

9.5 I Servizi addebitati sulla base di tariffe orarie o giornaliere richiedono la conferma scritta dei fogli presenze del Fornitore da parte del Cliente. Il Fornitore invierà al Cliente i fogli presenza per la conferma, come eventualmente indicato dal Cliente, ma al più tardi insieme a qualsiasi fattura correlata. La conferma dei fogli presenze non può essere interpretata come riconoscimento di qualsiasi reclamo. Il Cliente non è obbligato a pagare le fatture sulla base di fogli presenze qualora non siano confermati dal Cliente per iscritto.

9.6 Se non diversamente concordato in uno specifico Ordine, il Cliente dovrà effettuare il pagamento delle fatture non contestate entro novanta (90) giorni dal verificarsi dell'ultimo evento tra i seguenti: (i) dal ricevimento della fattura conforme al presente articolo 9 o (ii) dalla data di completamento dei Servizi. Il Cliente può accumulare tutte le fatture fino alla fine del mese di calendario (EOM) in conformità con il processo di gestione delle

fatture del Cliente: <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying/supplier-invoicing>.

9.7 Se una fattura ricevuta dal Cliente non viene pagata entro la data di scadenza, il Fornitore può notificare per iscritto che l'importo è scaduto. Dopo trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, a meno che il pagamento non sia contestato in buona fede dal Cliente, il Fornitore può addebitare interessi al tasso del 4% annuo su qualsiasi importo non pagato e non contestato, dalla data di scadenza del pagamento (o altro data eventualmente concordata per iscritto tra le Parti), fino al ricevimento dell'importo dovuto. Il Fornitore riconosce e accetta che il presente articolo 9.7 fornisce al Fornitore un rimedio sostanziale in relazione a qualsiasi ritardato pagamento delle somme dovute ai sensi di qualsiasi Contratto.

9.8 Il Cliente si riserva il diritto di compensare o trattenere il pagamento per i Servizi non forniti in conformità al Contratto.

10. PROPRIETA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

10.1 Fatte salve le disposizioni contrarie contenute nella Scheda(e) Specifica(he) applicabile(i) o come concordato in un Ordine particolare, tra Cliente e Fornitore, tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Materiali Preesistenti saranno di proprietà del Fornitore. Il Fornitore concede in licenza tutti questi diritti a ciascun membro del Gruppo del Cliente gratuitamente e su base non esclusiva, mondiale, perpetua e irrevocabile nella misura necessaria per consentire al Cliente e al Gruppo del Cliente di utilizzare, mostrare, eseguire, distribuire, copiare e modificare il Prodotto lavorativo e i Servizi e creare lavori derivati e miglioramenti degli stessi, da soli in combinazione. Tale licenza includerà il diritto di far esercitare a terzi tali diritti a vantaggio del Cliente e del Gruppo del Cliente.

10.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che, se ha utilizzato o utilizza software open source o il Software contiene software open source, il Fornitore ha utilizzato, modificato e/o ulteriormente sviluppato il software open source in piena conformità con i termini e le condizioni di licenza sottostanti e simili software open source (a) non ha alcun effetto negativo sui Diritti di proprietà intellettuale del Gruppo del Cliente, indipendentemente da come tale software open source viene utilizzato, (b) non sottoporrà il software del Gruppo del Cliente a nessun termine di licenza del software open source, indipendentemente dal modo in cui tale software open source viene utilizzato, e (c) non includerà alcun termine che limiti la piena libertà di azione del Gruppo del Cliente, comprese eventuali restrizioni all'uso.

10.3 Fatta salva qualsiasi disposizione contraria contenuta nella Scheda/e specifica/he applicabile/i o come concordato in un Ordine particolare, il Fornitore assegna al Cliente i Diritti di Proprietà Intellettuale e tutti i diritti sviluppati e/o derivanti dai Servizi (inclusi i Prodotti lavorativi), con garanzia di pieno titolo e libero da tutti i diritti di terzi,

10.4 A proprie spese, il Fornitore dovrà, e farà ogni ragionevole sforzo per far sì che qualsiasi terza parte necessaria, esegua e consegna prontamente tali documenti e compia gli atti che possono essere richiesti allo scopo di dare piena efficacia al Contratto, compresa la garanzia per il Cliente tutti i diritti, titoli e interessi relativi ai Diritti di Proprietà Intellettuale e tutti gli altri diritti assegnati al Cliente in conformità con l'articolo 10.3.

10.5 Il Fornitore dovrà ottenere la rinuncia a qualsiasi diritto morale sui prodotti dei Servizi (inclusi i Prodotti lavorativi) a cui ogni individuo ha ora o potrebbe avere diritto in qualsiasi momento futuro.

10.6 Le Parti riconoscono e concordano che in ogni momento i Materiali del Cliente saranno di proprietà del relativo membro del Gruppo del Cliente. Nessuna disposizione del Contratto trasferirà al Fornitore alcun diritto o titolo sui Materiali del Cliente. Il Cliente concede al Fornitore una licenza per utilizzare i Materiali del Cliente gratuitamente e su base non esclusiva, mondiale, esclusivamente nella misura necessaria per consentire al Fornitore di fornire i Servizi al Gruppo del Cliente.

11. GARANZIA E INDENNITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

11.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che:

11.1.1 la fornitura o l'utilizzo da parte del Gruppo Del Cliente o di qualsiasi Fornitore di Terze Parti di qualsiasi Prodotto lavorativo, Software (incluso ai fini del presente articolo 11 qualsiasi Software Cloud), Hardware o Documentazione o qualsiasi altro prodotto o contenuto applicabile all'ambito del Contratto;

11.1.2 l'assegnazione o la concessione di qualsiasi licenza di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ai sensi del Contratto; o

11.1.3 la fornitura, o il Gruppo del Cliente o qualsiasi Fornitore di Terze Parti che usufruisce del beneficio, di uno qualsiasi dei Servizi,

- non violerà i Diritti di Proprietà Intellettuale di alcuna persona o entità.

11.2 Il Fornitore dovrà indennizzare e manlevare ogni membro del Gruppo del Cliente da e contro tutti i costi, reclami, richieste, responsabilità, spese, danni o perdite (compresi i danni diretti o indiretti e consequenziali, mancato profitto e tutti gli interessi, sanzioni e altri costi e spese legali e professionali) derivanti da o in connessione con qualsiasi violazione presunta o effettiva ai sensi di qualsiasi legge, dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi (da soli o in combinazione) o altri diritti derivanti dal Prodotto lavorativo, dal Software, dall'Hardware o dai Servizi o dall'utilizzo del Prodotto lavorativo, del Software, dell'Hardware o dei Servizi.

11.3 Se una terza parte presenta un reclamo, o notifica l'intenzione di presentare un reclamo, contro il Cliente che può ragionevolmente essere considerato suscettibile di dar luogo a una responsabilità ai sensi dell'articolo 11.2 sull'indennizzo (di seguito "Reclamo"), il Cliente dovrà:

11.3.1 non appena ragionevolmente possibile, dare comunicazione scritta del Reclamo al Fornitore, specificando la natura del Reclamo in modo ragionevolmente dettagliato;

11.3.2 non effettuare alcuna ammissione di responsabilità, accordo o compromesso in relazione al Reclamo senza il preventivo consenso scritto del Fornitore (tale consenso non deve essere irragionevolmente condizionato, negato o ritardato); e

11.3.3 cooperare ragionevolmente con il Fornitore e i suoi consulenti professionali con ragionevole preavviso e a spese del Fornitore, in modo da consentire al Fornitore e ai suoi consulenti professionali di valutare e difendere il Reclamo.

11.4 Il Fornitore non avrà alcuna responsabilità per le pretese di violazione dei diritti di proprietà intellettuale se e nella misura in cui il reclamo sorge a causa dell'incorporazione del Materiale del Cliente nel Software o nel Prodotto lavorativo o perché il Fornitore ha seguito le istruzioni specifiche del Cliente nello sviluppo del Prodotto Lavorativo contro la consulenza professionale del Fornitore.

11.5 In caso di reclamo, il Fornitore può, senza alcun costo per il Cliente e fatti salvi gli obblighi del Fornitore ai sensi dell'articolo 11.2:

11.5.1 procurare per il Gruppo del Cliente il diritto di continuare a utilizzare il Software, l'Hardware, il Prodotto lavorativo o altro materiale in violazione, o continuare a beneficiare di qualsiasi Servizio, che sia interessato dal Reclamo in conformità con i termini del Contratto; o

11.5.2 modificare o sostituire il Software, l'Hardware, il Prodotto lavorativo o altro materiale in violazione o eseguire nuovamente i Servizi applicabili in modo da renderli non più in violazione (a condizione che il Software, l'Hardware, il Prodotto lavorativo o altro materiale modificato o sostituito, o i Servizi riprodotti, fornire le stesse prestazioni e funzionalità e non pregiudicare l'uso dei Servizi, del Software, dell'Hardware, del Prodotto lavorativo o di altro materiale).

11.6 Se il Fornitore non è in grado di correggere la situazione illecita in conformità con l'articolo 11.5 entro un termine

ragionevole, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., per giusta causa e senza alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.

12. RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI

12.1 Ciascuna Parte si impegna a non divulgare in nessun momento ad alcun soggetto conoscenze tecniche o commerciali, specifiche, invenzioni, processi o iniziative o qualsiasi altra informazione o dato che sia di natura confidenziale e sia stato divulgato a tale Parte ("Parte Ricevente") dall'altra Parte ("Parte Divulgatrice") o dal suo agente e qualsiasi altra informazione riservata relativa all'attività della Parte Divulgatrice o ai suoi prodotti che la Parte Ricevente può ottenere, salvo quanto consentito dall'articolo 12.3. Le Parti concordano che, laddove il Cliente sia la Parte divulgatrice, tutti i Materiali del Cliente e tutte le informazioni relative al business o ai prodotti di qualsiasi membro del Gruppo del Cliente devono essere intese come informazioni riservate.

12.2 Le informazioni riservate non includono alcuna particolare informazione che la Parte Ricevente possa ragionevolmente dimostrare che:

12.2.1 era in possesso o era legittimamente conosciuta dalla Parte Ricevente senza l'obbligo di mantenerne la riservatezza prima del ricevimento da parte della Parte Divulgatrice;

12.2.2 era o è diventata di pubblico dominio, se non a seguito di divulgazione da parte della Parte Ricevente o dei suoi agenti; o

12.2.3 è stata sviluppata in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza l'uso o il riferimento ad alcuna informazione riservata della Parte Divulgatrice.

12.3 La Parte Ricevente può divulgare le informazioni riservate della Parte Divulgatrice:

12.3.1 Ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori che hanno bisogno di conoscerli al fine di esercitare i propri diritti o adempiere ai propri obblighi in relazione al Contratto. La Parte Ricevente deve garantire che tali dipendenti, agenti o subappaltatori rispettino il presente articolo 12; e

12.3.2 Nei casi in cui venga richiesto dalla legge applicabile, da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità governativa o di regolamentazione, a condizione che la Parte Ricevente si impegni al massimo per limitare tale divulgazione e ottenere un trattamento riservato o un ordine di protezione, informi la Parte Divulgatrice (ove legalmente consentito farlo) ragionevolmente in anticipo per consentirle di partecipare a tale impegno.

12.4 La Parte Ricevente non utilizzerà le informazioni riservate della Parte Divulgatrice per scopi diversi dall'esercizio dei propri diritti e dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi o in connessione con il Contratto.

12.5 La Parte Ricevente si impegna ad applicare ragionevoli misure contro la divulgazione non autorizzata delle informazioni riservate della Parte Divulgatrice in conformità con le buone pratiche del settore, o nello stesso modo e nella stessa misura in cui protegge le proprie informazioni riservate e di sua proprietà, a seconda di quale dei due sia lo standard più elevato.

12.6 Su ragionevole richiesta del Cliente, il Fornitore dovrà fare in modo che il Fornitore e/o le persone del Team del Fornitore eseguano e forniscano al Cliente qualsiasi documento o accordo aggiuntivo relativo alla gestione delle informazioni riservate.

12.7 Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire che i Materiali del Cliente che pervengono in suo possesso o controllo nel corso della fornitura dei Servizi siano protetti e in particolare il Fornitore non dovrà: (i) utilizzare i Materiali del Cliente per scopi diversi dalla fornitura dei Prodotti; o (ii) riprodurre i dati o le informazioni in tutto o in parte in qualsiasi forma, salvo quanto richiesto dal documento contrattuale sottostante, o (iii) divulgare i Materiali del Cliente a terzi o persone non autorizzate dal Cliente a riceverli, salvo previo consenso scritto del Cliente.

12.8 Sicurezza Informatica (Cyber Security)

12.8.1 Il Fornitore dovrà attenersi a qualsiasi procedura, politica o standard di sicurezza forniti, di volta in volta, al Fornitore dal Cliente o da una delle sue Affiliate, e in particolare ai Requisiti di sicurezza informatica di Hitachi Energy per i Fornitori resi disponibili su www.hitachienergy.com/about-us/supplying - **Sicurezza informatica del fornitore** o come altrimenti stabilito nel Contratto.

12.8.2 Il Fornitore sarà responsabile in via esclusiva di fornire e assicurare una connessione sicura tra i suoi sistemi informatici e di rete (ivi incluse la sua rete di network interna e le interfacce esterne) con quelli del Cliente utilizzando procedure e standard di sicurezza generalmente accettate nel settore della sicurezza e protezione di dati e reti. Queste procedure e standard di protezione e sicurezza dovranno comprendere, se applicabili, tra l'altro, l'installazione di firewall, utilizzo di sistemi di autenticazione e controllo dell'identità e di sistemi di criptazione e codifica di dati e installazione di software antivirus programmati per la protezione contro Incidenti Informatici, accessi non autorizzati, interferenze, intrusioni, fuga, furto, perdita di dati e informazioni

12.8.3 Il Fornitore informerà immediatamente (per iscritto), e comunque entro ventiquattro (24) ore, il Cliente ogniqualvolta abbia ragionevole motivo di ritenere che si sia verificato un Incidente Informatico. Il Fornitore dovrà far prontamente pervenire al Cliente aggiornamenti sul presunto Incidente Informatico e una relazione che dettagli: (a) la natura del presunto Incidente Informatico; (b) la data e ora in cui si è verificato, il quantitativo e tipologia di informazioni che si presume siano state esposte; (c) misure adottate per investigare sulle circostanze del presunto Incidente Informatico e per prevenire un nuovo Incidente Informatico. Il Fornitore dovrà adottare misure adeguate a contenere gli effetti dell'Incidente Informatico e dovrà, a proprie spese, cooperare con ed assistere il Cliente nella preparazione delle misure da adottare in relazione all'Incidente Informatico. La comunicazione di cui il primo paragrafo dovrà essere effettuata all'indirizzo: cybersecurity@hitachienergy.com.

12.8.4 Il Cliente, le sue Affiliate e il rispettivo personale non saranno in alcun modo responsabili per i danni di qualsiasi natura che possano derivare da un Incidente Informatico e il Fornitore manleverà e terrà indenni gli stessi da qualsiasi reclamo, pretesa o azione (e dalle relative richieste di danni) in relazione a ogni Incidente Informatico, accesso non autorizzato, intrusione, fuga, furto o perdita di dati o informazioni che sia causato da una mancata o limitata protezione dei sistemi informatici e di rete del Fornitore imputabile a quest'ultimo.

13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

13.1 Se il Cliente divulga i Dati Personali al Fornitore, il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati.

13.2 Il Fornitore dovrà adottare appropriate misure fisiche, tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza dei Dati Personali adeguato al relativo rischio e garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di elaborazione.

13.3 Il Fornitore accetta di non trattenere o ritardare il proprio consenso a qualsiasi modifica al presente articolo 13 che, a giudizio ragionevole del Cliente o delle sue Affiliate, debbano essere apportate al fine di conformarsi alle leggi e ai regolamenti applicabili sulla protezione dei dati e/o alle linee guida e alle linee guida di qualsiasi autorità di controllo competente e si impegna ad attuare tali modifiche senza costi aggiuntivi per il Cliente.

13.4 Il Fornitore riconosce che il trattamento dei Dati Personali in conformità al presente Contratto può richiedere la conclusione di ulteriori accordi di trattamento dei dati o di protezione dei dati con il Cliente o le sue Affiliate. Nella misura in cui tali accordi aggiuntivi non siano inizialmente conclusi come parte del Contratto, il Fornitore, le sue Affiliate o subappaltatori interessati, su richiesta del Cliente, stipuleranno prontamente qualsiasi accordo come designato dal Cliente e come richiesto dalla legge

o da una autorità di protezione dei dati o altra autorità competente.

14. ASSICURAZIONE

14.1 Il Fornitore dovrà mantenere in vigore, con una compagnia assicurativa rispettabile e finanziariamente solida, una polizza assicurativa di responsabilità civile generale per un importo non inferiore a cinque milioni di dollari USA (5.000.000 USD) per evento e dieci milioni di dollari USA (10.000.000 USD) all'anno, una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per un importo non inferiore a cinque milioni di dollari USA (5.000.000 USD) per evento e non inferiore a dieci milioni di dollari USA (10.000.000 USD) all'anno, a copertura della responsabilità derivante dal Contratto e dai relativi Servizi, compresa la Violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale, responsabilità informatica (compresi come minimo virus informatico, riservatezza e protezione dei dati) e qualsiasi altra polizza assicurativa richiesta dalla legge applicabile. Tali polizze assicurative rimarranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per un periodo di due (2) anni dopo la risoluzione o la scadenza. Il Cliente sarà incluso come assicurato aggiuntivo poiché il suo interesse potrebbe apparire nell'assicurazione di responsabilità civile richiesta sopra e le polizze devono essere stipulate in modo tale che l'assicuratore rinunci ai diritti di surroga nei confronti del Cliente.

14.2 Il Fornitore dovrà, su richiesta del Cliente, produrre sia i certificati assicurativi contenenti i dettagli della copertura, sia la ricevuta del premio dell'anno in corso.

14.3 Nessuna previsione contenuta nel presente articolo 14 esonera il Fornitore dalla sua responsabilità. L'importo assicurato non può essere considerato né interpretato come limitazione di responsabilità.

15. RESPONSABILITÀ

15.1 Fatto salvo l'articolo 15.2, la responsabilità totale di ciascuna Parte in relazione a eventuali perdite subite dall'altra Parte o da una delle sue Affiliate ai sensi o in relazione al Contratto, inclusa la responsabilità per violazione del contratto, dichiarazione ingannevole (contrattuale o legale), atto illecito (compresa la negligenza) e violazione degli obblighi di legge, non potrà superare il maggiore tra i seguenti:

15.1.1 cinquecentomila dollari USA (500.000 USD); o

15.1.2 (i) una somma pari alle Spese pattuite ai sensi del relativo Contratto, o (ii) se si applicano Spese ricorrenti, una somma pari a ventiquattro

(24) volte le Spese mensili medie pagate o pagabili dal Cliente ai sensi del relativo Contratto prima dell'evento che ha dato origine alla responsabilità.

15.2 Nessuna previsione del Contratto potrà essere intesa in modo da escludere o limitare la responsabilità di una delle Parti nei confronti dell'altra per:

15.2.1 morte o lesioni personali derivanti da colpa grave;

15.2.2 violazione degli articoli 12 (Riservatezza e sicurezza dei dati) o 13 (Protezione dei dati personali);

15.2.3 colpa grave, dolo o falsa dichiarazione;

15.2.4 un obbligo di indennizzo ai sensi degli articoli 11 (garanzia e indennità dei Diritti di Proprietà Intellettuale), 12.8 (Sicurezza informatica) o 17.6 (Rispetto delle leggi, Integrità); o

15.2.5 per ogni altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata per legge.

15.3 Fatto salvo l'articolo 15.2, in nessun caso una delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per nessuno dei seguenti tipi di perdite o danni derivanti da o in relazione al Contratto (derivanti da violazione del contratto, falsa dichiarazione (di natura illecita o legale), illecito (inclusa negligenza), violazione di obblighi di legge o altro):

15.3.1 qualsiasi perdita o danno indiretto o consequenziale; o

15.3.2 qualsiasi perdita di profitti, affari, contratti, avviamento o entrate, anche se quella Parte era consapevole della possibilità che tale perdita o danno potesse essere subito dall'altra.

15.4 Nessuna previsione del Contratto potrà essere intesa in modo da escludere qualsiasi previsione prevista dalla legge applicabile.

16. RECESSO E RISOLUZIONE

16.1.1 Salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine, il Cliente può recedere dal Contratto, in tutto o in parte, dandone al Fornitore un preavviso scritto di trenta (30) giorni. In tal caso, il Cliente dovrà pagare al Fornitore il valore del Software, Hardware o Servizi consegnato ma non pagato, a seconda del caso. Nessun ulteriore compenso sarà dovuto al Fornitore.

16.2 Ciascuna Parte può risolvere il Contratto per giusta causa e senza responsabilità nei confronti dell'altra Parte con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., dandone comunicazione scritta all'altra Parte se:

16.2.1 l'altra Parte commette un grave inadempimento del relativo Contratto e (in caso di violazione suscettibile di porre rimedio) non pone rimedio entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione scritta della violazione; o

16.3 (i) si richieda o sia emessa un'ordinanza provvisoria, o sia approvato un concordato volontario, o sia presentata una richiesta di fallimento o una sentenza di fallimento sia emessa nei confronti del Fornitore o (ii) insorgano circostanze che consentono al tribunale o a un creditore o a agli amministratori o soci, a seconda del caso, di nominare un curatore fallimentare o un amministratore giudiziario o di disporre la liquidazione coatta amministrativa del Fornitore o di procedere alla sua liquidazione; o (iii) altra simile o analoga procedura sia avviata nei confronti o dal Fornitore a causa della propria insolvenza o in conseguenza di un debito. Il Cliente può risolvere il Contratto con effetto immediato e senza alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore in caso di cambio del Controllo del Fornitore.

16.4 In ogni caso, la risoluzione del Contratto, non pregiudica i diritti e i doveri di ciascuna delle Parti maturati prima della risoluzione.

16.5 Al termine del Contratto, il Fornitore dovrà restituire immediatamente al Cliente in modo sicuro tutti i beni e le informazioni del Cliente che siano in possesso del Fornitore, o sotto il suo controllo, in quel momento.

16.6 Dopo la risoluzione del Contratto, gli articoli che sopravvivono espressamente o implicitamente alla risoluzione continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

17. CONFORMITÀ, INTEGRITÀ

17.1 Il Fornitore dovrà fornire i Servizi, il Software, l'Hardware e i Prodotti del Lavoro, a seconda dei casi, in conformità a tutte le leggi applicabili, i regolamenti e i codici di condotta.

17.2 Il Fornitore garantisce il pieno adempimento presente e futuro a tutte le leggi, i regolamenti, le istruzioni emesse da autorità competenti in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le normativa in materia di schiavitù e tratta di essere umani, tassonomia, economia circolare) e provvederà alla preparazione e alla consegna alle autorità competenti di tutte le dichiarazioni e degli altri documenti, nonché al rilascio delle informazioni necessarie ai fini del rispetto delle summenzionate normative. Il Fornitore garantisce altresì che consegnerà al Cliente (e a ogni sua Affiliata interessata) ogni documento, certificato o dichiarazione che attesti il rispetto da parte del Fornitore delle policy Hitachi Energy in materia di sostenibilità (Hitachi Energy Sustainability Commitment) e requisiti richiesti ai fornitori Hitachi Energy in materia di sostenibilità e HSE (Hitachi Energy HSE & Sustainability Requirements for Contractors) che siano applicabili al Contratto e come aggiornate nel corso della vigenza del Contratto disponibili al link: <https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying/sustainability#our-commitment>. Ogni dichiarazione resa dal Fornitore al Cliente (sia direttamente che indirettamente) in relazione alle

normative e alle policy Hitachi Energy in materia ESG sarà considerata come una dichiarazione di garanzia ai sensi del Contratto e il Fornitore sarà responsabile nei confronti del Rivenditore per tutte le conseguenze che possano derivare dalla falsità, non correttezza o incompletezza di tali dichiarazioni ai sensi del Contratto e delle Leggi Applicabili.

17.3 Il Fornitore dichiara, garantisce il pieno adempimento attuale e futuro a tutte le leggi, norme, istruzioni e le politiche commerciali e doganali applicabili, comprese quelle volte a garantire i necessari sdoganamenti, prove di origine, licenze di importazione ed esportazione ed esenzioni, e tutti i documenti corretti presso gli organi governativi appropriati e/o le comunicazioni relative all'oggetto del Contratto. Se uno qualsiasi dei Servizi, Software, Hardware e/o Prodotti lavorativo, a seconda dei casi, è o sarà soggetto a restrizioni all'esportazione, è responsabilità del Fornitore informare tempestivamente il Cliente per iscritto dei dettagli di tali restrizioni. Il Cliente rispetterà le restrizioni nella misura in cui è stato informato dal Fornitore.

17.4 Ciascuna Parte garantisce che non effettuerà, direttamente o indirettamente, e di non essere a conoscenza che altri effettueranno, direttamente o indirettamente, pagamenti, omaggi o si assumeranno altri impegni nei confronti dei propri clienti, pubblici ufficiali o agenti, direttori e dipendenti di ciascuna Parte, o qualsiasi altra Parte, in maniera contraria alle leggi applicabili (ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo l' U.S Foreign Corrupt Practices Act 1977, l' UK Bribery Act 2010 e, laddove applicabili, le leggi promulgate dagli stati membri e firmatari che attuano la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di funzionari stranieri) e che rispetteranno tutte le relative leggi, regolamenti, ordinanze e le norme pertinenti in materia di corruzione. Nulla di quanto contenuto nel Contratto farà sì che una Parte o una delle sue controllate possa essere tenuta a rimborsare all'altra Parte tali compensi dati o promessi.

17.5 Il Fornitore riconosce e conferma di avere ricevuto copia del Codice di Condotta del Cliente e del Codice di Condotta per i Fornitori del Cliente o di essere stato informato su come accedere a entrambi i Codici di condotta del Cliente online all'indirizzo www.hitachienergy.com/integrity. Il Fornitore conviene di adempiere ai propri obblighi contrattuali in base ai Codici di Condotta Hitachi Energy.

17.6 Il Cliente ha realizzato canali di denuncia dove il Fornitore e i suoi dipendenti potranno riportare sospette violazioni delle leggi, politiche o norme di condotta applicabili (attraverso il portale web www.hitachienergy.com/integrity – **Canali di segnalazione**; i dettagli di contatto sono specificati su questo portale Web) e il Fornitore farà in modo che detti canali di denuncia siano usati per denunciare ogni sospetta violazione.

Hitachi Energy Italy SpA ha adottato un Modello Organizzativo in accordo con le previsioni del D.Lgs. n. 231/01, come successivamente modificato, consultabile sul proprio sito internet;

17.7 La violazione di un obbligo contenuto nel presente articolo 17 costituisce grave inadempimento del Contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile e darà diritto all'altra Parte di risolvere il Contratto con effetto immediato e fatti salvi eventuali ulteriori diritti o rimedi disponibile ai sensi o per legge. Nonostante quanto diversamente previsto nel Contratto, il Fornitore dovrà, senza alcun limite, indennizzare e tenere manlevato il Cliente (e qualsiasi Affiliata del Cliente interessato) a fronte di qualsiasi responsabilità, danno, costo o spesa incorsa quale risultato di ciascuna a violazione e/o risoluzione del Contratto, o derivante da restrizioni all'esportazione nascoste dal Fornitore.

18. VARIE

18.1 Cessione e altri rapporti. Il Fornitore non potrà cedere, trasferire, ipotecare, addebitare, dichiarare un trust o limitare in alcun modo uno qualsiasi dei suoi diritti e obblighi ai sensi del Contratto. Il Cliente può in qualsiasi momento cedere, trasferire,

ipotecare, addebitare, dichiarare un trust o limitare in qualsiasi altro modo uno o tutti i suoi diritti ai sensi del Contratto.

18.2 Subappalto. Il Fornitore è autorizzato a subappaltare l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto, a condizione che ottenga sempre il previo consenso scritto del Cliente. Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi atto e omissione dei suoi subappaltatori come se si trattasse di atti od omissioni del Fornitore.

18.3 Variante. Nessuna variante del Contratto sarà efficace se non in forma scritta e firmata dalle Parti (o dai loro rappresentanti autorizzati) o a meno che se non venga eseguita nella stessa forma del Contratto.

18.4 Rinuncia. Una rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio previsto dal Contratto o dalla legge è efficace solo se fornita per iscritto e non potrà essere considerata una rinuncia a qualsiasi successiva violazione o inadempimento. Il mancato o ritardato esercizio da parte di una Parte di qualsiasi diritto o rimedio previsto dal Contratto o dalla legge non costituisce una rinuncia a tale o a qualsiasi altro diritto o rimedio, né impedisce o limita qualsiasi ulteriore esercizio di tale o di qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessun esercizio, singolo o parziale, di qualsiasi diritto o rimedio previsto dal Contratto o dalla legge impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale o di qualsiasi altro diritto o rimedio.

18.5 Diritti e rimedi. I diritti e rimedi previsti dal Contratto sono in aggiunta, e non esclusivi, a qualsiasi diritto o rimedio previsto dalla legge o altrimenti a disposizione delle Parti, salvo quanto espressamente previsto nel presente documento.

18.6 Separazione. Se una qualsiasi previsione o parte di una previsione del Contratto è o diventa non valida, illegale o inapplicabile, essa sarà considerata modificata nella misura minima necessaria per renderla valida, legale ed esecutiva. Qualora tale modifica non sia possibile, la relativa disposizione o parte di disposizione si intenderà cancellata e il Contratto avrà effetto come se tale disposizione o parte di disposizione fosse stata sostituita da un articolo avente analogo effetto economico. Qualsiasi modifica o cancellazione di una disposizione o parte di una disposizione ai sensi del presente articolo non pregiudica la validità e l'applicabilità del resto del presente Contratto.

18.7 Intero accordo. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce qualsiasi precedente accordo tra le stesse in relazione al suo oggetto.

18.8 Nessuna partnership o rapporto di agenzia. Nulla di quanto contenuto nel Contratto farà sì che venga inteso l , o verrà ritenuto, lo stabilimento di una partnership o una joint venture tra una qualsiasi delle Parti, o che vi sia un rapporto di agenzia tra le Parti o che una qualsiasi Parte sia autorizzata a prendere o assumere impegni per conto di qualsiasi altra Parte.

18.9 Diritti di terzi

18.9.1 Il Fornitore accetta che i Servizi, il Software, l'Hardware e i Prodotti lavorativi, a seconda dei casi, possano essere utilizzati e ricevuti da ciascun membro del Gruppo del Cliente in base ai termini del Contratto. Le Parti riconoscono e convengono espressamente che è loro intenzione che ciascun membro del Gruppo del Cliente abbia diritto: (i) ai benefici del Contratto come se ne facesse parte; e (ii) ad utilizzare qualsiasi Servizio, Software, Hardware e Prodotti lavorativo, a seconda dei casi; a condizione che gli obblighi del Cliente stabiliti nel Contratto siano obblighi del Cliente e non di qualsiasi altro membro del Gruppo del Cliente. Il Cliente e il Fornitore non necessitano del consenso di terzi per recedere dal Contratto o per modificarlo in alcun modo.

18.9.2 Le Parti riconoscono e convengono che: (i) salvo quanto specificamente previsto nel Contratto, nessuno tranne una Parte del Contratto, i loro successori e cessionari autorizzati, avrà alcun diritto di far valere i suoi termini; e (ii) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, costo e spesa sostenuti da qualsiasi altro membro del Gruppo del Cliente ai sensi o in connessione con il Contratto sarà considerata come subita dal Cliente (e sarà recuperabile dal Cliente dal Fornitore in conformità con i termini del Contratto come se fossero stati subiti

dal Cliente) e (iii) l'articolo 18.9.2 (i) non si applica laddove impedirebbe al relativo membro del Gruppo del Cliente di recuperare eventuali responsabilità, perdite, danni, costi o spese, nel qual caso il membro applicabile del Gruppo del Cliente può far valere i vantaggi ad esso conferiti ai sensi del Contratto.

18.9.3 Se un membro del Gruppo del Cliente cessa di avere tale status a causa di una cessione, tale entità sarà considerata un membro del Gruppo del Cliente ai fini dell'utilizzo e della ricezione di Servizi, Software, Hardware e Prodotti di lavoro, a seconda dei casi, per un periodo di transizione di sei (6) mesi o altro periodo concordato dalle Parti.

18.10 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione deve essere consegnata debitamente firmata e consegnata a mano, tramite raccomandata, corriere o (a condizione che le Parti abbiano concordato che le Comunicazioni possano essere inviati tramite e-mail) tramite e-mail all'indirizzo della Parte interessata come indicato nel Contratto o a qualsiasi altro indirizzo che tale Parte possa aver notificato per iscritto. Le e-mail richiedono una conferma scritta della Parte ricevente. La risposta, la corrispondenza, le informazioni o la documentazione del Fornitore relative al Contratto devono essere fornite nella lingua utilizzata nel Contratto. Il presente articolo non si applica alla notifica di alcun procedimento o documento in qualsiasi azione legale o, ove applicabile, qualsiasi arbitrato o altro metodo di risoluzione delle controversie.

18.11 Ulteriore garanzia. Il Fornitore eseguirà a proprie spese tutti questi documenti e compirà tutti tali atti e cose; e fare in modo che tutte le terze parti interessate eseguano tutti tali documenti e compiano tutti gli atti e le cose, come il Cliente può ragionevolmente richiedere di volta in volta al fine di dare piena efficacia alle disposizioni del presente Contratto (inclusi i diritti conferiti in esso).

18.12 Legge applicabile. Il Contratto e qualsiasi controversia o reclamo (incluse controversie o reclami extracontrattuali) derivanti da o in connessione con esso o il suo oggetto o formazione saranno disciplinati e interpretati in conformità con le leggi del paese (e/o dello stato, a seconda dei casi) dove il Cliente è registrato, senza alcuna applicazione delle norme relative al conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci.

18.13 Giurisdizione. Se Cliente e Fornitore sono registrati nello stesso Paese, qualsiasi controversia insorta in relazione al Contratto che non possa essere risolta in via amichevole sarà sottoposta per la risoluzione alla giurisdizione dei tribunali competenti presso il luogo di registrazione del Cliente. Se Cliente e Fornitore sono registrati in paesi diversi, qualsiasi controversia insorta in relazione al Contratto che non può essere risolta in via amichevole sarà risolta in via definitiva ai sensi del Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale da un arbitro nominato in conformità con esso. Luogo dell'arbitrato sarà il luogo di registrazione del Cliente. La lingua del procedimento e del lodo è l'inglese.

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI PER GLI APPALTI PUBBLICI

- Il Fornitore – nella qualità di subappaltatore/subfornitore/subparte del Cliente nell'ambito del Contratto principale – assume, ove applicabili, tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge nr. 136/2010, così come modificato dalla Legge nr. 217/2010.
- In particolare, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari volti a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore deve utilizzare, per i movimenti finanziari connessi alle attività del Contratto, uno o più conti correnti bancari o postali aperti presso banche o presso le Poste Italiane SpA società dedicata, anche non esclusivamente, agli appalti pubblici.
- Qualsiasi movimento finanziario connesso alle attività del Contratto dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero tramite Ri.Ba. (Ordine di ritiro elettronico).

- Ogni movimento finanziario connesso alle attività dell'Appalto dovrà riportare: il relativo codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, il relativo codice univoco di progetto (CUP). Il Fornitore si impegna ad indicare il CIG (e, ove previsto, il CUP) nelle fatture che dovrà emettere al Cliente.
- Il Fornitore è tenuto a trasmettere al Cliente gli estremi identificativi del predetto conto corrente bancario dedicato entro 10 giorni dalla stipula del Contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale dei soggetti abilitati a operare su di esso. Il Fornitore dovrà inoltre provvedere a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati trasmessi.
- Qualora i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, previa approvazione scritta del Cliente, siano oggetto di trasferimento a terzi, gli obblighi di cui sopra dovranno essere adempiuti anche dal cessionario. A tal fine il Fornitore si impegna, anche promettendo l'atto del terzo, a fare in modo che il cessionario assuma le suddette obbligazioni.
- La violazione da parte del Fornitore di una o più disposizioni della Legge nr. 136/2010, così come modificato dalla Legge nr. 217/2010, legittima il Cliente a dichiarare la risoluzione automatica del Contratto.
- A pena di decadenza dal Contratto, il Fornitore si impegna ad aggiungere ai contratti con qualsiasi suo subappaltatore, subfornitore o sub-parte, preventivamente autorizzato per iscritto dal Cliente, un articolo analogo con la quale ciascuno di assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato articolo 3 della Legge nr. 136/2010, così come modificato dalla Legge nr. 217/2010.
- Il Fornitore, nella qualità di subappaltatore/subfornitore/subcommittente, si impegna a darne immediata comunicazione al referente associato alla CIG comunicata dal Cliente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente – del mancato rispetto da parte della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Firma del Fornitore:

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore accetta ed approva specificatamente le seguenti articoli:

- Articolo 4 – Responsabilità del Fornitore (Generale);
- Articolo 5 – Accettazione del Prodotto lavorativo;
- Articolo 6 – Garanzie (Generale);
- Articolo 11 – Garanzia e indennità dei Diritti di Proprietà Intellettuale;
- Articolo 12 – Riservatezza e Sicurezza dei Dati;
- Articolo 15 – Responsabilità;
- Articolo 16 – Risoluzione;
- Articolo 17 – Conformità, integrità;
- Articolo 18 – Miscellanea

Firma del Fornitore:
